

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 12 DEL 24 MARZO 2025

## INDICE

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>5</b>
<i>Comunicazioni obbligatorie: da aprile i nuovi standard tecnici</i>	5
<i>Protocollo INAIL – Patronati anche per agevolare il lavoro</i>	5
<i>Parità di genere: pubblicate le linee guida per le attività di formazione</i>	6
<i>Online il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro</i>	7
<i>Entrate e Riscossione: nuova super home page</i>	7
<i>Entrate: approvati i REDDITI 2025 definitivi</i>	8
<i>Pubblicato il modello Irap 2025 definitivo</i>	9
<i>Contributi volontari: gli importi per il 2025</i>	9
<i>Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa</i>	10
<i>Rivalutate le retribuzioni pensionabili e i montanti 2025</i>	10
<i>Dichiarazioni dei redditi: certificazione INPS per i riscatti</i>	11
<i>CU 2025 per i pensionati</i>	12
<i>Riforma disabilità: procedura invariata per le prestazioni</i>	13
<i>Prestazione universale per over 80</i>	13
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>15</b>
<i>Il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo</i>	15
<i>Il datore deve attestare il pagamento della retta per il bonus asilo nido</i>	19

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar - 24	119,4	0,420521	0,315391	<b>0,375</b>	0,690391	1,00690391
Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	<b>0,500</b>	0,752313	1,00752313
Mag - 24	119,5	0,504626	0,378469	<b>0,625</b>	1,003469	1,01003469

Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	<b>0,750</b>	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>0,875</b>	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	<b>1,000</b>	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>1,125</b>	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,250</b>	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,375</b>	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	<b>1,500</b>	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	<b>0,125</b>	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	<b>0,250</b>	0,811564	1,00811564

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Comunicazioni obbligatorie: da aprile i nuovi standard tecnici

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione pubblicità legale, il decreto direttoriale n. 123 del 19 marzo 2025 avente ad oggetto l'aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO.

Gli aggiornamenti sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro <https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it> ed entreranno in vigore il giorno 02 aprile 2025, alle ore 18,00.

### Protocollo INAIL – Patronati anche per agevolare il lavoro

L'INAIL, con la circolare n. 23 del 18 marzo 2025, ha reso noto che il 6 marzo 2024 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con i Patronati al fine di migliorare il servizio all'utenza attraverso una semplificazione e un innalzamento qualitativo dei flussi operativi di collaborazioni tra le Parti, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Il nuovo Protocollo sostituisce quello sottoscritto il 24 luglio 2012.

Con specifico riferimento al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, i Patronati si impegnano a:

- informare il lavoratore infortunato e tecnopatico che, a causa delle menomazioni conseguenti all'evento lesivo di origine lavorativa accertate dall'Istituto, si trovi in una condizione di svantaggio nella prosecuzione dell'attività lavorativa, che l'Inail finanzia progetti personalizzati di reinserimento a favore del datore di lavoro per favorire la conservazione del posto di lavoro e facilitare il reinserimento della persona, sostenendo l'onere di interventi finalizzati all'abbattimento/superamento delle barriere architettoniche nel luogo di lavoro, all'adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, alla formazione, compresa quella necessaria all'adibizione ad altra mansione;
- informare il lavoratore infortunato e tecnopatico che l'Inail, per favorire l'inserimento anche in una nuova occupazione, finanzia progetti personalizzati di reinserimento a favore del datore di lavoro che manifesta la disponibilità all'assunzione dell'infortunato o tecnopatico stesso.

L'Inail si impegna a rappresentare al Ministero del lavoro l'opportunità di aggiornare il d.m. 193/2008 prevedendo anche le attività legate al reinserimento lavorativo dei disabili

tra quelle valutabili ai fini del finanziamento ex art. 13 della legge 152/2001, in modo che i Patronati possano svolgere le attività più idonee per supportare il lavoratore, fornendo la necessaria assistenza, nel percorso di attivazione e attuazione del progetto personalizzato di cui ai punti precedenti.

Il protocollo prevede interventi anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, le Parti convergono di valutare modalità di collaborazione e di interazione per la realizzazione di iniziative di ricerca, informazione e formazione, a livello nazionale e territoriale, in favore di lavoratori, RLS e RLST e, in particolare, nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole medie imprese nelle aree di intervento e con le modalità di cui all'art. 10 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, valorizzando la convergenza dei rispettivi ruoli in logiche di tutela integrata dei lavoratori.

## **Parità di genere: pubblicate le linee guida per le attività di formazione**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 115 del 17 marzo 2025, contenente le "linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'art. 2, c. 2 del decreto adottato, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il 18 gennaio 2024.

Le citate Linee guida sono volte a contemperare una triplice esigenza:

- dotare le Regioni di uno strumento flessibile e leggero, non vincolante, che si ponga in complementarità con quanto già realizzato sul territorio per il processo di certificazione della parità di genere;
- stimolare la programmazione delle azioni formative propedeutiche alla messa in atto dei meccanismi di ottenimento della certificazione, a partire dal quadro normativo e operativo esistente, con alcune indicazioni di contenuto sugli asset strategici richiesti dalla norma. Ciò anche nella prospettiva di rappresentare in modo efficace alle imprese l'importanza della certificazione, in termini non solo di equità e di pari opportunità, ma anche di competitività del sistema imprenditoriale;
- orientare l'attuazione degli interventi formativi, suggerendo alcune possibili soluzioni procedurali ed esemplificando alcuni primi strumenti operativi, a coadiuvare l'attività amministrativa regionale.

## Online il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro

Il Ministero del lavoro ha reso noto che da oggi, 17 marzo 2025, è operativo il Portale per le politiche attive del lavoro, che ospiterà tutti i servizi digitali per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL.

I servizi erogati saranno fruibili dopo aver effettuato l'accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorrerà cliccare sulla voce "Portale per le politiche attive del lavoro".

La piattaforma MyANPAL è stata definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.

## Entrate e Riscossione: nuova super home page

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 18 marzo 2025, ha reso noto che, a decorrere dalla medesima data, collegandosi al proprio sito istituzionale e a quello di Agenzia delle entrate-Riscossione, si apre una nuova super homepage che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle due Agenzie. Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell'ufficio a cui rivolgersi per ricevere assistenza.

Il lancio della super homepage, accompagnato dal claim "Due Agenzie al servizio del Paese" e da un video di presentazione pubblicato sui canali social, si inserisce nell'ambito delle sinergie operative volte a sviluppare sempre nuove soluzioni per facilitare l'utilizzo dei servizi digitali. Dalla pagina di prima consultazione è possibile raggiungere, con link diretti, i principali servizi per i contribuenti, ma in qualsiasi momento è possibile accedere ai siti istituzionali delle due Agenzie, che restano centrali e specifici nel fornire ai cittadini la completa consultazione di aggiornamenti normativi, notizie e strumenti telematici per svolgere le operazioni fiscali. Solo lo scorso anno, i due siti hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Gli utenti che atterrano sulla super homepage trovano notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento, l'accesso alle aree riservate delle due Agenzie e una sezione per gli approfondimenti tematici. I contenuti sono strutturati per essere subito a portata di click, in modo da offrire la possibilità di una

consultazione semplice e immediata, senza più doversi spostare, quando non è necessario, sui rispettivi siti istituzionali.

In evidenza nella super homepage anche la sezione dedicata all'assistenza agli sportelli, che rimanda alla nuova pagina per prenotare un appuntamento, strutturata per rendere ancora più immediata la scelta dell'ufficio adatto alle necessità dei contribuenti. Grazie a un percorso guidato, si può selezionare il tipo di operazione da effettuare o l'argomento da trattare, ma anche decidere se recarsi allo sportello fisico o richiedere una videochiamata. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente "Assistenza fiscale", "Assistenza catastale e ipotecaria" per i temi di pertinenza di Agenzia delle Entrate e "Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione" per quello che riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione. Tutto è pensato, quindi, per semplificare l'accesso alle informazioni e ai servizi delle due Agenzie e migliorare la user experience dei contribuenti.

## Entrate: approvati i REDDITI 2025 definitivi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con quattro distinti provvedimenti del 17 marzo 2025, i definitivi di tutti i modelli di dichiarazione Redditi 2025.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- Provvedimento 131076/2025, recante approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2025-PF", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2025, per il periodo d'imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi;
- Provvedimento 131080/2025, recante approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2025-ENC", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi;
- Provvedimento 131067/2025, recante approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2025-SC", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi;
- Provvedimento 131066/2025, recante approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2025-SP", con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

## **Pubblicato il modello Irap 2025 definitivo**

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 127533 del 17 marzo 2025, ha approvato il modello Irap 2025, da presentare nell'anno 2025 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le relative istruzioni per la compilazione, nonché con le specifiche tecniche.

Il modello "Irap 2025" è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, devono presentare la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (fermi restando i termini previsti dall'articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale).

I soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

## **Contributi volontari: gli importi per il 2025**

L'INPS, con la circolare n. 58 del 14 marzo 2025, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2025 dai proscrittori volontari a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (+0,8%).

Sono analizzate, in particolare, le aliquote dei valori reddituali aggiornati e predisposte le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti non agricoli;
- iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAl) e iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
- giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;

- iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- iscritti alla Gestione separata.

La circolare precisa, inoltre, i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.

## **Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa**

È legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di molestie verbali a sfondo sessuale indirizzate ad una collega sul posto di lavoro. Così si è espressa la Cassazione con un'ordinanza del 10 marzo 2025 n. 6345 che ha annullato la sentenza della Corte di appello che, al contrario, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento condannando il datore di lavoro a pagare l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 18 della legge 300/1970, sulla base della non proporzionalità tra la sanzione (il licenziamento per giusta causa) con la gravità della condotta punita.

La Cassazione invece ribalta la sentenza dei giudici di secondo grado, rinviando la valutazione della proporzionalità o meno dei comportamenti attribuiti al lavoratore ad un nuovo giudice di secondo grado ma affermando un principio di carattere generale a cui lo sesso dovrà uniformarsi con la sentenza.

Secondo la Cassazione, infatti, le frasi pronunciate dal lavoratore all'indirizzo della collega rappresentano azioni disonorevoli ed immorali, atteso che l'ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. Se la nuova Corte di appello del rinvio valuterà così tali comportamenti e il livello delle frasi pronunciate, dovrà decidere per la legittimità del licenziamento.

## **Rivalutate le retribuzioni pensionabili e i montanti 2025**

L'Istituto previdenziale ha pubblicato i nuovi coefficienti di rivalutazione dei montanti contributivi e quelli delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per il calcolo delle pensioni con decorrenza nel 2025. Le pensioni interessate sono sia quelle contributive, che quelle caratterizzate da un calcolo misto.

Il messaggio del 14 marzo 2025 n. 914 ha reso noto le tabelle rielaborate dei coefficienti di rivalutazione della quota A e B delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, fissando nel contempo il valore del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

Ogni anno il montante accreditato (ad esempio per i lavoratori dipendenti, pari al 33% della retribuzione imponibile) viene rivalutato col coefficiente di trasformazione che per l'anno 2023 è stato fissato nella misura percentuale di 1,036622% e che si aggiunge alla serie dei precedenti coefficienti stabiliti anno per anno.

Per le pensioni con decorrenza 2025, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2024 e all'anno 2023, anteriore alla decorrenza della pensione. Inoltre, l'Inps ha pubblicato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2025, con anzianità contributiva anteriore al 1996, quindi ricadenti nei periodi valutabili col sistema retributivo.

Risultano così adeguati tali valori di riferimento sia per la quota A che per la quota B della pensione retributiva, nonché la quota A per i lavoratori dei settori dello spettacolo e sport. La retribuzione, salvo l'anno della decorrenza e quello precedente (2025 e 2024) così rivalutata va sommata a quella degli anni precedenti per un totale di 260 settimane (quota A) o per un numero maggiore (ad esempio 520 settimane) per la quota B, in modo poi da ricavare la retribuzione media settimanale che moltiplicata per le settimane di anzianità contributiva dei rispettivi periodi (precedenti o successivi al 1992) e per l'aliquota di rendimento, andrà costituire la quota A e B della pensione.

## Dichiarazioni dei redditi: certificazione INPS per i riscatti

L'Inps tramite il messaggio del 17 marzo 2025 n. 940 comunica la disponibilità degli attestati utili per le dichiarazioni fiscali dei redditi.

Gli oneri versati dagli assicurati per tali operazioni sono fiscalmente deducibili dal reddito compreso il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) presentate dal 1° gennaio 2024. Ciò a differenza dell'analogo contributo versato a suo tempo a fronte delle domande presentate fino al 31 dicembre 2021, per le stesse finalità, contributo che era detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%. Il percorso che l'utente deve seguire all'interno del profilo web dell'Inps per ottenere le attestazioni è seguente: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > in Aree tematiche "Portale dei Pagamenti" > poi cliccare su "Accedi all'area tematica" > "Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione".

Qualora l'assicurato riscontri delle discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale

di competenza; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it](mailto:InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it).

## CU 2025 per i pensionati

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, entro il 16 marzo di ogni anno, rilascia ai titolari di pensione, oltre ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e ai redditi di lavoro autonomo, la Certificazione Unica che poi dovrà trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con la circolare del 20 marzo 2025 n. 61 sono illustrate le particolarità della certificazione di quest'anno e alcune indicazioni specifiche per i titolari di pensione.

La CU 2025 è rilevabile dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

- "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Certificazione Unica" > "Utilizza il servizio" > "Certificazione Unica 2025 (Cittadino)";
- "MyINPS" > "I tuoi servizi e strumenti" > "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" > "Certificazione Unica".

In secondo luogo, per le pensioni non superiori a 18.000,00 euro annui (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Per i pensionati residenti all'estero è possibile richiedere la Certificazione Unica 2025, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

## Riforma disabilità: procedura invariata per le prestazioni

La trasmissione dei dati socio-economici da parte dei disabili che richiedono le connesse prestazioni economiche può essere effettuata successivamente all'invio del certificato introduttivo da parte del medico certificatore accedendo al nuovo servizio rilasciato sul portale dell'Inps.

Lo afferma l'Inps col messaggio del 18 marzo 2025 n. 950, pur dopo la riforma della disabilità avviata dal D.Lgs. 62/2024 seppure per quest'anno in fase sperimentale nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste e dal 30 settembre 2025 nelle ulteriori province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.

Infatti, la separazione tra la fase di accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata rispetto alla legislazione attualmente vigente su tutto il resto del territorio nazionale che si uniformerà alle nuove regole solo dal 2027. Pertanto, per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati alla sperimentazione nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell'attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l'inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: "Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche".

## Prestazione universale per over 80

La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento che, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento medesima.

L'Inps col messaggio del 18 marzo 2025 n. 949 torna su questa nuova prestazione in vigore, per ora, nel biennio 2025-2026, a favore delle persone indicate che optano per questa prestazione purché con un Isee non superiore a 6.000 euro e purché risulti essere in una condizione sanitaria, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità "di livello gravissimo" e di una condizione sociale, critica e problematica della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto.

In attesa del decreto ministeriale attuativo, l'Inps puntualizza alcuni aspetti della riforma dopo le prime istruzioni diffuse col messaggio 4490/2024.

La scelta della prestazione universale fa sì che l'Inps eroghi, oltre all'indennità di accompagnamento, un assegno di assistenza pari a 850 euro mensili per sostenere le spese legate all'assunzione delle persone in qualità di badante che aiutano l'anziano.

Tale prestazione sostituisce i contributi che le aziende territoriali regionali sanitarie erogano.

Tuttavia, secondo il nuovo messaggio 949 è possibile la reversibilità della scelta e il ripristino della situazione precedente.

Ai fini del rispetto dell'Isee, per i soli mesi di gennaio e febbraio è stato possibile, in mancanza dell'ISEE sociosanitario dell'anno corrente valido, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell'anno precedente. Invece dal mese di marzo, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell'ISEE valido per l'anno in corso, pena la sospensione dell'erogazione della prestazione.

Riguardo al criterio sanitario gravissimo occorre che l'interessato abbia in corso una serie di trattamenti sanitari descritti nel messaggio, quali l'assistenza ambulatoriale o cure palliative domiciliari o assistenza ospedaliera.

La criticità sociale, è riferita alla condizione socio familiare e abitativa, determinata in base alle risposte fornite nell'apposto questionario, verificate dall'Inps.

## APPROFONDIMENTI

### Il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo

Il portale governativo [integrazionemigranti.gov.it](https://integrazionemigranti.gov.it), ha pubblicato numerose FAQ sull'applicazione del nuovo articolo 18 ter del TU immigrazione, introdotto dal DL 145/2024, che reca la disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro.

Prima di tutto viene fornita una definizione di vittima di sfruttamento lavorativo. Questa è la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.

**I reati** - L'articolo 603 bis del c.p., cui fa riferimento l'art. 18 ter del TU immigrazione per riconoscere il permesso di soggiorno, contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come "linee guida" per l'accertamento di situazioni di sfruttamento, quali la reiterata violazione delle disposizioni sull'orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo, il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro, le violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Secondo le FAQ costituiscono aggravante del reato il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Se i fatti sono commessi mediante l'uso della violenza o minaccia, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.

Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) e l'acquisto e alienazione di schiavi, ai quali fanno riferimento rispettivamente gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

**Le tutele** - L'ordinamento italiano prevede una serie di misure volte a tutelare gli individui che hanno subito un reato di tratta, riduzione in schiavitù o sfruttamento lavorativo, trattandosi di reati caratterizzati da un'evidente violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti.

In particolare, il primo strumento da prendere in considerazione è l'art.18 del Dlgs. n. 286/1998, che prevede, nel caso stranieri vittime di tratta o di "situazioni di violenza o di grave sfruttamento" (ovvero reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 cpp) la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato "casi speciali", nonché l'accesso ai programmi di protezione sociale previsti dallo stesso articolo.

Il secondo strumento di tutela, specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, è quello disciplinato dal nuovo articolo 18 ter del TUI, introdotto dal DL 145/2024, convertito in legge con la legge n. 187/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'art. 22 del Testo unico dell'immigrazione. L'articolo. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.

**Il permesso di soggiorno** – lo straniero, ai sensi dell'Articolo 18 TU Immigrazione, ha diritto al permesso di soggiorno in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato "casi speciali" ai sensi dell'articolo 18 TU Immigrazione.

Il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Invece, in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603 bis c.p. l'articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato "casi speciali – 18 ter" della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Tale permesso, analogamente a quello previsto per le vittime di tratta, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione all'anagrafe, ai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

**Le condizioni** - Il nuovo articolo 18 ter non richiede, la necessaria denuncia da parte della vittima, ma solo un suo utile contributo nel corso del procedimento penale all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. Il procedimento penale può quindi instaurarsi sia a seguito di denuncia, querela o esposto presentati direttamente dalla persona straniera vittima di sfruttamento, o dal suo legale rappresentante, oppure formalizzate da terzi, sia d'ufficio qualora i fatti emergano nel corso di operazioni di polizia o indagini, oppure di attività ispettive da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

**La procedura** - A richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo e per i membri del suo nucleo familiare è direttamente l'autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. Se i fatti sono emersi nel corso di attività ispettive e sono stati segnalati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quest'ultimo, contestualmente alla segnalazione, esprime anche il proprio parere in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Il parere reso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha un valore autonomo e concorrente rispetto a quello dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto, il questore, sulla base di tale parere, può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza del parere dell'Autorità Giudiziaria.

Se il parere da parte dell'Autorità Giudiziaria tarda ad arrivare, il lavoratore può direttamente presentare in questura la domanda per il rilascio del permesso e contestualmente chiedere alla Procura della Repubblica di formulare la proposta di parere oppure all'Ispettorato del Lavoro l'emissione del parere.

Dopo l'acquisizione del parere da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'Ispettorato, il cittadino contatta la questura per ottenere un appuntamento per la presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno. Successivamente il lavoratore sarà convocato presso l'ufficio immigrazione per l'acquisizione delle impronte e della documentazione necessaria al rilascio del titolo. Contestualmente all'istante verrà consegnata la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, che attesta la regolare presenza sul territorio dello stesso. Il cittadino straniero sarà contattato dall' Ufficio, al recapito dallo stesso indicato, al fine di ritirare personalmente il titolo di soggiorno.

**L'attività lavorativa** - Come detto sopra, il permesso di soggiorno ex art. 18 ter del TU immigrazione consente di svolgere un'attività lavorativa, sia autonoma che subordinata. Questa può iniziare anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, purché allo

straniero sia stata rilasciata dal competente ufficio della questura la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

La ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, dà al richiedente altresì diritto di accedere ai servizi e ai sistemi di accoglienza, beneficiare delle misure di assistenza previste dalla legge, richiedere l'Assegno di inclusione e le altre prestazioni previdenziali eventualmente spettanti, iscriversi al SSN in base al domicilio, frequentare corsi di istruzione, anche professionale, accedere ai servizi dei Centri per l'impiego e alle misure di politica attiva, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.

Qualora l'interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso casi speciali potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. È altresì possibile la conversione in un permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi e anche per attesa occupazione. La conversione deve essere richiesta, alla Questura territorialmente competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora o lavora.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 ter.

Come sopra ricordato, il lavoratore straniero vittima di sfruttamento lavorativo ha diritto alle misure di assistenza previste dall'articolo 6 del DL 145/2024, compresa la possibilità di iscrizione al SIISL (piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Il lavoratore straniero può anche presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). In tal caso, alla scadenza del permesso, qualora lo stesso non sia più rinnovabile per casi speciali, sarà possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del TU immigrazione.

**Periodo transitorio** - I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dei commi 12-quater e seguenti dell'art. 22 del TU immigrazione, ora abrogati, restano validi fino alla scadenza e successivamente verranno rinnovati ai sensi dell'art. 18-ter. Ai titolari di tali permessi si estendono le condizioni, diritti e le facoltà connesse al nuovo regime previsto dall'art. 18-ter, compresa la possibilità di accesso alle misure di assistenza previste dall'articolo 6 del DL 145/2024.

## Il datore deve attestare il pagamento della retta per il bonus asilo nido

L'INPS, con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha reso noto che per fruire del bonus asilo nido, di cui all'art. 1, c. 355 della Legge 232/2016, se la struttura frequentata dal bambino è aziendale, è necessaria l'attestazione del datore di lavoro dell'avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.

Come si ricorderà la citata disposizione normativa ha disposto per i nuovi nati dal 1° gennaio 2016, la corresponsione, a decorrere dall'anno 2017, di un buono su base annua parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

A tal proposito, l'istituto previdenziale illustra i requisiti per accedere al bonus, gli elementi che determinano l'importo dello stesso e le istruzioni per la presentazione delle domande per il 2025, tenendo conto delle novità previste dalla Legge 207/2024 che ha incrementato l'ammontare del contributo.

Riguardo alle condizioni che devono essere possedute, nel caso in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario, viene precisato che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno di durata almeno semestrale:

- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani;
- titolare di Carta blu;
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- permesso di soggiorno per assistenza minori;
- permesso di soggiorno per protezione speciale;
- permesso di soggiorno per casi speciali;
- permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina.

Come anticipato la Legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha disposto l'incremento del buono in misura pari a 2.100 euro per i nuclei con un valore dell'ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

Quindi, dal 2025, per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, il contributo va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro in relazione al valore dell'ISEE.

Mentre, per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo varia da 1.500 euro a 3.600 euro.

Per il genitore minorenni o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati oppure per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche

In ogni caso, il contributo asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta; mentre il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e che ha dimora abituale nel medesimo comune.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. Non sono inoltre rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-scuola e l'importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria.

L'INPS precisa che il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell'utente e che le spese rimborsabili sono esclusivamente: la retta mensile, l'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, l'importo relativo all'imposta di bollo e l'IVA agevolata.

Infine si ricorda che per provare il pagamento bancario deve essere allegato alternativamente: la copia del bonifico bancario/postale attestante l'esecuzione del pagamento mensile, l'assegno bancario non trasferibile, le altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento (ad esempio, pagamenti con carta di credito, carta di debito, bancomat) sostenuta dal richiedente il contributo, la ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA e, come ricordato all'inizio, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro dell'avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.

## DATA MANAGEMENT

# ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

